IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

DISPOSIZIONE N. **59**

DI DATA: **01/04/2022**

OGGETTO:

99126 OPENLAB 2 : SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICALIBRAZIONE DEL MICROSCOPIO OTTICO INSTALLATO PRESSO I LOCALI DEL CNR-IOM - CUP J96C18000280008 CIG Z7035CA8C5

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Barbara Mezzetti Firmato digitalmente da Barbara Mezzetti
Data: 2022.04.07 10:08:26 +02'00'

☑ impegno 412/2022

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2016, n. 56 con cui veniva approvato il Progetto "*Open Lab - A System of Open Research Facilities*" (di seguito "Open Lab 2"), presentato a valere sulla Quota Premiale FOE 2015 - D.M. 4 agosto 2016 n. 615, per potenziare l'offerta dei Grandi Laboratori di Area Science Park, per ampliare l'offerta di competenze e strumentazione avanzata a disposizione delle imprese tramite la creazione di un network di Laboratori e per sviluppare uno schema organizzativo che permetta un accesso inclusivo alle apparecchiature e al know-how scientifico-tecnologico di eccellenza del network;

PRESO ATTO che con decreto. n. prot. 850 del 27 ottobre 2017 il MIUR ha ripartito le somme del Programma "Ricerca Scientifica e Tecnologica di Base" della missione "Ricerca e Innovazione" per l'anno 2015 destinate al finanziamento cd. Premiale, assegnando ad Area Science Park un finanziamento di € 1.205.995,00 (unmilioneduecentocinquemilanovecentonovantacinque/00) dedicato alla realizzazione del Progetto "Open Lab 2";

RICHIAMATA la disposizione del Direttore dell'Istituto Ricerca e Tecnologie del 7 luglio 2020, n. 12, con cui si approva il contratto di acquisizione dei beni mobili di proprietà di C.B.M. S.c.r.l., tra cui rientra un Lotto (LOTTO 2) costituente un Sistema integrato di strumentazioni per l'indagine meccanobiologica situato presso l'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IOM-CNR) sito nel Campus di Basovizza;

CONSIDERATO che il sopra citato Sistema amplia e consolida la Piattaforma di Biologia Strutturale, sviluppata nell'ambito del Progetto Open Lab 2, garantendo la piena operatività dei laboratori e l'incremento delle competenze e dei servizi offerti sia a supporto delle collaborazioni scientifiche nella ricerca di base e applicata, che, tramite accordi con il mondo dell'impresa, per attività di ricerca a contratto e *service*;

DATO ATTO che il Sistema installato presso i locali del CNR-IOM assume valore di unicità attraverso il lavoro di integrazione e adattamento delle componenti per la ricerca in campo meccanobiologico realizzato in anni di sperimentazioni, che il corretto funzionamento del sistema integrato nel suo insieme dipende dal corretto funzionamento di ogni sua parte e quindi di una regolare manutenzione e procedure di allineamento, e che queste stesse possono essere svolte con tempistiche differenti ed affidate ad operatori economici specifichi per ciascuno strumento;

CONSIDERATO che i componenti del Sistema installato presso i locali del CNR-IOM sono stati acquistati tra il 2006 ed il 2010, e che, in particolare, per quanto riguarda il microscopio ottico invertito Zeiss Axiovert 200, nel tempo le ottiche interne hanno accumulato impurezze e difetti che devono essere rimossi tramite una specifica operazione di manutenzione, onde non pregiudicare le prestazioni globali del sistema integrato di strumentazioni per l'indagine meccanobiologica e che, pertanto, si rende necessario usufruire di un servizio di manutenzione e ricalibrazione del microscopio in questione;

PRESO ATTO:

- che a seguito di indagine informale di mercato è stato richiesto preventivo di offerta alle seguenti imprese:

- Carl Zeiss S.p.A con socio unico, Via Varesina, 162, 20156 Milano (MI), C. F. e P. IVA 00721920155;

- Zetalab s.r.l. - Via Umberto Giordano, 5, 35132 Padova (PD), C. F. e P. IVA 03523260283;

- che il miglior preventivo è stato presentato dall'impresa Carl Zeiss S.p.A con socio unico, che ha offerto un prezzo di euro 1.364,08 IVA esclusa, pari a euro 1.664,18 IVA compresa, per il servizio di manutenzione e ricalibrazione del microscopio ottico invertito Zeiss Axiovert 200 installato presso i locali del CNR-IOM**;**

RICHIAMATI gli art. 70 e 81 del Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità dell'Ente, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, che prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture di valore inferiore a euro 139.000,00 IVA esclusa;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito alla facoltà da parte delle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del servizio di manutenzione e ricalibrazione del microscopio ottico invertito Zeiss Axiovert 200 installato presso i locali del CNR-IOM all'impresa Carl Zeiss S.p.A con socio unico, alle condizioni di cui al preventivo sopra indicato;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 1.664,18 IVA compresa, sul cap. 331 del bilancio 2022, cod. prog. 99126, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO:

- che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura è Z7035CA8C5 e il CUP (Codice Unico Progetto) è J96C18000280008;
- che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi;
- che sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo all'affidatario del servizio, cui il presente affidamento è risolutivamente condizionato;

RITENUTO di procedere alla stipulazione del contratto in pendenza delle suddette verifiche ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della L. 120/2020;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la disposizione del Direttore Generale n. 331 del 21 settembre 2018, relativa al conferimento al Dott. Stephen John Taylor dell'incarico di Direttore del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi di Area Science Park;
- l'Ordine di Servizio n. 2 di data 10 marzo 2020 che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'ente, all'attribuzione degli incarichi di responsabili di ufficio e all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle strutture, sezioni e istituti, assegnando al sottoscritto l'incarico di Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi;
- la disposizione del Direttore Generale di data 17 gennaio 2022, n. 3, relativa all'"assegnazione dei progetti ed attribuzione della relativa capacità di spesa" e all'"aggiornamento assegnazione dei progetti ed attribuzione della relativa capacità di spesa al direttori di struttura, sezione e istituto", che attribuiscono la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori dell'Ente delegati;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del servizio di manutenzione e ricalibrazione del microscopio ottico invertito Zeiss Axiovert 200 installato presso i locali del CNR-IOM all'impresa Carl Zeiss S.p.A con socio unico, alle condizioni di cui al preventivo sopra indicato;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 1.664,18 IVA compresa, sul cap. 331 del bilancio 2022, cod. prog. 99126, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che le attività sopra descritte attengono alle attività istituzionali dell'Ente.

Il Direttore della Struttura

Innovazione e Sistemi Complessi

Stephen J. Taylor

Firmato digitalmente da
TAYLOR STEPHEN JOHN
Data: 2022.04.01 16:21:59
+02'00'

ELENCO ALLEGATI: - PROPOSTA CONTRATTUALE;

- PREVENTIVO DEL FORNITORE DI DATA 10/02/2022

Spett. le

Carl Zeiss S.p.A con socio unico
Via Varesina, 162
20156 Milano (MI)
C. F. e P. IVA 00721920155

Via PEC: carlzeiss@pec.it

Prot. DGE/SER/20/03/PEC:

Trieste, __ aprile 2022

Oggetto: **PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA DELLO STRUMENTO E ALLINEAMENTO OTTICO DEL MICROSCOPIO INSTALLATO PRESSO I LOCALI DEL CNR-IOM -- CIG: Z7035CA8C5 - CUP: J96C18000280008**

Con la presente, facendo seguito agli accordi intercorsi, si trasmette la proposta contrattuale il cui contenuto è il seguente:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA DELLO STRUMENTO E ALLINEAMENTO OTTICO DEL MICROSCOPIO INSTALLATO PRESSO I LOCALI DEL CNR-IOM

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato dal Dott. Stephen John Taylor, Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi, domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente, d'ora innanzi per brevità denominato "l'**Amministrazione**";

premesso che

1. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con Delibera del 27 ottobre 2016, n. 56, il Progetto "Open Lab - A System of Open Research Facilities" (di seguito "Open Lab 2"), presentato a valere sulla Quota Premiale FOE 2015 - D.M. 4 agosto 2016 n. 615, per potenziare l'offerta dei Grandi Laboratori di Area Science Park, per ampliare l'offerta di competenze e strumentazione avanzata a disposizione delle imprese tramite la creazione di un network di Laboratori e per sviluppare uno schema organizzativo che permetta un accesso inclusivo alle apparecchiature e al know-how scientifico-tecnologico di eccellenza del network;
2. con decreto. n. prot. 850 del 27 ottobre 2017 il MIUR ha ripartito le somme del Programma "Ricerca Scientifica e Tecnologica di Base" della missione "Ricerca e Innovazione" per l'anno 2015 destinate al finanziamento cd. Premiale, assegnando ad Area Science Park un finanziamento di € 1.205.995,00 (unmilioneduecentocinquemilanovecentonovantacinque/00) dedicato alla realizzazione del Progetto "Open Lab 2";
3. il Direttore dell'Istituto Ricerca e Tecnologie ha approvato, con propria disposizione del 7 luglio 2020, n. 12, il contratto di acquisizione dei beni mobili di proprietà di C.B.M. S.c.r.l., tra cui rientra un Lotto (LOTTO 2) costituente un microscopio ottico invertito Zeiss Axiovert 200, operante in modalità Bright Field, Dark Field, Phase imaging, DIC e TIRF situato presso l'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IOM-CNR) sito nel Campus di Basovizza;
4. si rende necessario usufruire di un servizio di manutenzione e ricalibrazione del suddetto sistema;

5. con disposizione del Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi n. __ST-ISC di data __/__/2022, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, il manutenzione completa dello strumento e allineamento ottico del microscopio installato presso i locali del CNR-IOM alla società Carl Zeiss S.p.A con socio unico (di seguito denominata Appaltatore);
7. sono state completate, con esito regolare, le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice in capo all'Appaltatore, cui la presente proposta è risolutivamente condizionato ai sensi del successivo articolo 13;
8. L' Appaltatore conviene che il contenuto della presente proposta e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione dichiara la volontà di stipulare un contratto da svolgersi alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il preventivo dell'Appaltatore di data 10 febbraio 2022.
2. Il Contratto è disciplinato:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park.
3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto la manutenzione completa dello strumento e allineamento ottico del microscopio installato presso i locali del CNR-IOM. Per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere si rimanda al preventivo del fornitore, allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente contratto, che sarà attivo con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, dovrà concludersi entro e non oltre il 31/05/2022. Alla scadenza, il contratto cesserà senza necessità di alcuna disdetta, essendo escluso il tacito rinnovo.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi della proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in € 1.364,08 (Diconsi Euromilletrecentosessantaquattro/08) IVA esclusa, pari a €

1.664,18 IVA compresa. Detto verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, al termine del servizio e all'accettazione del collaudo
3. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e riportare i seguenti codici:

CIG: Z7035CA8C5
CUP: J96C18000280008

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
9. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
10. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.
11. Nei limiti della disponibilità del budget di progetto, l'Amministrazione si riserva, di operare modifiche non sostanziali al presente contratto, nel limite del 10% del suo valore ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1, lettera e) del Codice.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La prestazione oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita secondo le regole dell'arte nel rispetto delle modalità previste dalla Scheda Esigenze e dall'offerta presentata.
2. L'Appaltatore dovrà, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardare le esigenze evidenziate dall'Amministrazione senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento di tali attività dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ammnistrazione e/o da terzi.
3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto. L'Amministrazione è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da inadempienze da parte dell'Appaltatore in materia di sicurezza.

ART. 6 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione e/o di terzi.
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 13.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 7 – CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

ART. 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. CIG: Z7035CA8C5 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J96C18000280008,** salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato

conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 10 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 – PENALI

1. Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. Costituisce inadempimento che dà titolo per l'applicazione della penale la mancata esecuzione del servizio entro il termine di cui all'art. 3.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 15 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

ART. 16 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 17 - FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 18 - SPESE E IMPOSTE

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il Direttore della Struttura
Innovazione e Sistemi Complessi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ALLEGATI: - PREVENTIVO DELL'APPALTATORE DI DATA 22/02/2022;

Riferimento amministrativo
Nome: Dr. Lorenzo Figini
Email: lorenzo.figini@zeiss.com

data: 10.02.2022

Dr.ssa Maddalena Furlan
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
Area Science Park
Padriciano, 99
34149 Trieste

Preventivo

No di preventivo: **8581889338**
Numero cliente: **2119486**

Lavoro da eseguire:

Manutenzione completa dello strumento e allineamento ottico.

Strumento	Luogo d'installazione	Numero di serie
Axiovert 200	CNR-Ist. Officina dei Materiali in Area Science Park-Basovizza Strada Statale 14 Km.163,5 34149 TRIESTE TS ITALIA	3819004318

Ogg.	ID-prodotto / Descrizione prodotto	Quantità	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)
20	000000-2227-280 Ora Lavoro Micro LiMi	2 ORE	160,00	320,00
30	000000-2227-298 Ora Viaggio Micro LiMi	4 ORE	145,00	580,00
40	000000-2227-321 Diritto Fisso di Chiamata	1 PZ	133,00	133,00
50	000000-2332-883 Rimborso Chilometrico	372 KM	0,89	331,08

Prezzo totale			1.364,08 EUR
IVA	22,00% di	1.364,08 EUR	300,10 EUR
Totale incluso IVA			**1.664,18 EUR**

No di preventivo:	8581889338
data:	10.02.2022

NOTA BENE: Si fa presente che l'importo finale dell'intervento tecnico sopra indicato sarà determinato a consuntivo sulla base delle ore effettivamente impiegate e delle parti di ricambio utilizzate.
Si specifica che Carl Zeiss S.p.A. con socio unico si avvale della possibilità di utilizzare parti di ricambio ricondizionate, che saranno permutate con quelle sostituite, qualora non fossero disponibili parti di ricambio nuove.

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 60 gg.

NOTA BENE: In caso di Vs. gradito ordine si prega di specificare l'intestatario della fattura qualora sia differente dall'intestatario del preventivo e, per le Pubbliche Amministrazioni, anche il CIG da riportare in fattura.
Si precisa inoltre che la scrivente si ritiene legittimata a rigettare l'ordine, nel caso in cui l'acquirente non risultasse in regola con i pagamenti di precedenti prestazioni, forniture e/o servizi.
Una volta accertata la regolarità nei pagamenti delle precedenti prestazioni ed accettato l'ordine, la scrivente potrà sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni, qualora l'acquirente riportasse un ritardo nei pagamenti rispetto ai termini contrattuali; tale sospensione cesserà al momento dell'avvenuto pagamento degli importi dovuti.

Garanzia intervento tecnico: 6 mesi, limitatamente all'intervento effettuato ed alle parti di ricambio fornite (consumabili esclusi).

Offerta valida fino al: 09.05.2022

Questa proposta d'ordine è valida solo se tutte le linee guida sul controllo dell'esportazione, comprese le disposizioni dei regolamenti europei e americani, siano pienamente soddisfatte. Non potendo verificare la conformità alle suddette disposizioni prima dell'emissione della proposta, ci riserviamo il diritto di ritenere la stessa nulla, senza eventuali ulteriori obblighi, qualora un esame aggiuntivo dimostrasse che la presente proposta o l'appalto vìolino le norme di controllo delle esportazioni.

L'acquirente dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("Decreto") e di condividere i principi di comportamento, norme e disposizioni del Codice Etico adottato dalla Società ai sensi del Decreto. La violazione del Codice Etico costituirà inadempimento grave degli obblighi assunti con l'accettazione dell'offerta e/o l'invio dell'ordine e legittimerà la Società a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati dall'Acquirente alla Società.
Link per scaricare il codice etico:
https://www.zeiss.it/corporate/linee-guida/editore.html
https://www.zeiss.it/corporate/linee-guida/note-legali.html?vaURL=www.zeiss.it/note-legali

Dati Personali:

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali dei dipendenti/collaboratori, ove siano comunicati da una parte all'altra, nonché (per le persone giuridiche) dei soci, amministratori, legali rappresentanti e procuratori, tali dati saranno trattati quali dati di contatto e di contratto al fine esclusivo di eseguire misure precontrattuali e gestire il loro rapporto contrattuale nonché adempiere alle obbligazioni contrattuali e di legge, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ("Codice Privacy").

2. A tal proposito, l'informativa sul trattamento dei dati personali del Cliente effettuato dal Fornitore è contenuta nell'**Allegato A** alla presente Offerta. Il Cliente dichiara che la stessa verrà altresì fornita ai suoi dipendenti/collaboratori nonché – qualora il Cliente sia una persona giuridica – ai suoi soci, amministratori, legali rappresentanti e procuratori.

Vi preghiamo di voler indirizzare il Vs. gradito ordine di acquisto presso:

Carl Zeiss S.p.A. con socio unico
Via Varesina 162 - 20156 Milano (MI)
E-mail: service.microscopy.it@zeiss.com
PEC: carlzeiss@pec.it

Carl Zeiss S.p.A. con socio unico
Un Procuratore



Giulio Lamedica

Per Accettazione:

Data: _____

Timbro e Firma: _____